



Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Riesame per modifica per ottemperanza prescrizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 304 del 27 luglio 2021 alla Hydrochem Italia S.r.l., per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Pieve Vergonte (VB). Procedimento ID 123/13166.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-*bis*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC), nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/2117 del 21 novembre 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi;

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica del 27 luglio 2021 n. 304 di riesame complessivo dell'AIA (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 192 del 12 agosto 2021) rilasciata per l'esercizio dell'installazione della Hydrochem Italia S.r.l. sita nel Comune di Pieve Vergonte (VB);

VISTA la nota del 28 luglio 2022, protocollo n. 053-DIRS, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/94239, con la quale Hydrochem Italia S.r.l. (nel seguito, anche il Gestore) ha trasmesso l'istanza di modifica non sostanziale e la relativa documentazione, al fine di ottemperare alla prescrizione riportata a pag. 145 del parere istruttorio conclusivo del procedimento ID 123/10023 relativo al riesame complessivo dell'AIA;

VISTA la nota del 23 agosto 2022, protocollo n. MITE/102955, con la quale la Direzione generale ha comunicato la ricezione della documentazione e l'avvio del procedimento finalizzata alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale, identificando il procedimento con codice ID 123/13166;

VISTA la nota del 3 novembre 2022, protocollo n. CIPPC/1510, acquisita in pari data al protocollo n. MITE/136956 con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha inoltrato la richiesta di integrazione tariffaria;

VISTA la nota del 10 novembre 2022, protocollo n. MITE/140107, con la quale la Direzione generale ha riconosciuto la sostanzialità della modifica e richiesto al Gestore chiarimenti e integrazione tariffaria;

VISTA la nota del 6 dicembre 2022, protocollo n. 085-DIRS, acquisita in pari data al protocollo n. MITE/153623, con la quale il Gestore ha preso atto della sostanzialità della modifica proposta, fornendo chiarimenti tecnici ed integrando la tariffa già versata;

VISTA la nota del 22 dicembre 2022, protocollo n. MITE/162214, con la quale la Direzione generale ha comunicato l'avvio delle attività istruttorie;

VISTA la nota del 25 gennaio 2023, protocollo n. CIPPC/101, acquisita il 26 gennaio 2023 al protocollo n. MITE/10812 con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha inoltrato la richiesta di acquisire un parere tecnico alla struttura competente in materia di VIA;

VISTA la nota del 10 febbraio 2023, protocollo n. MITE/19403, con la quale la Direzione generale ha richiesto alla struttura competente in materia di VIA un parere tecnico *"in merito alla necessità di sottoporre a procedure di propria competenza la modifica proposta di cui al procedimento ID 123/13166"*;

VISTA la nota del 18 maggio 2023, protocollo n. MASE/81091, con la quale la struttura competente in materia di VIA ha trasmesso il proprio parere tecnico: “(...) *si ritiene non necessario attivare ulteriori procedure di valutazione ambientale. Resta fermo che, nell’ambito del procedimento di AIA in corso, potrà essere disposto ogni presidio tecnico utile a garantire le necessarie tutele dell’ambiente e della salute umana.*”;

VISTA la nota del 23 maggio 2023, protocollo n. MASE/83022, con la quale la Direzione generale ha trasmesso alla Commissione istruttoria AIA-IPPC il parere tecnico della struttura competente in materia di VIA;

VISTA la nota dell’11 ottobre 2023, protocollo n. CIPPC/1455, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. MASE/162397, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo (nel seguito, anche PIC) relativo al riesame dell’AIA;

VISTA la nota del 16 ottobre 2023, protocollo n. MASE/165705, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza di servizi in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ai sensi dell’art. 29 *quater*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del riesame dell’autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio dell’installazione della Hydrochem Italia S.r.l., sita nel Comune di Pieve Vergonte (VB); inoltrando a tutti i partecipanti della Conferenza di servizi il PIC dell’11 ottobre 2023, protocollo n. CIPPC/1455;

VISTA la nota del 23 ottobre, protocollo n. MASE/170303, con la quale la Direzione Generale Uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche ha trasmesso il proprio parere, parte integrante del parere del Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali del 16 novembre 2023, prot. DICA-0033485;

VISTA la nota del 26 ottobre 2023, protocollo n. 57885/2023, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. MASE/172963, con la quale ISPRA ha reso la proposta di piano e monitoraggio e controllo (nel seguito, anche PMC) in coerenza con il PIC;

VISTA la nota del 2 novembre 2023, protocollo n. MASE/176042, con la quale la Direzione Generale ha trasmesso il PMC a tutti i partecipanti della Conferenza di servizi;

VISTA la nota del 6 novembre 2023, protocollo n. 082- DIRS, acquisita il 7 novembre 2023 al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. MASE/179150 con la quale il Gestore ha trasmesso le proprie osservazioni al PIC;

VISTA la nota pec acquisita il 7 novembre 2023 al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. MASE/179165, con la quale la Regione Piemonte ha trasmesso il proprio parere;

VISTA la nota dell’8 novembre 2023, protocollo n. MASE/179799, con la quale la Direzione Generale ha trasmesso il parere della Regione Piemonte a tutti i partecipanti della Conferenza di servizi;

VISTA la nota dell’8 novembre 2023, protocollo n. MASE/179801, con la quale la Direzione Generale ha trasmesso le osservazioni al PIC del Gestore a tutti i partecipanti della Conferenza di servizi;

VISTA la nota dell'8 novembre 2023, protocollo n. MASE/179801, con la quale la Direzione Generale ha trasmesso le osservazioni del Gestore alla Commissione AIA-IPPC, all'ISPRA e alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di riesame ID 123/13166, chiedendo altresì alla Commissione AIA-IPPC e all'ISPRA di esaminarle ed eventualmente modificare il PIC e la proposta di PMC;

VISTA la nota del 14 novembre 2023, protocollo n. 8401, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. MASE/183952, con la quale il Ministero dell'Interno ha trasmesso il proprio parere favorevole, parte integrante del parere del Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali del 16 novembre 2023, prot. DICA-0033485 *“condizionato all'obbligo per il Gestore dello Stabilimento di qualificare le modifiche che intende apportare, con i criteri di cui all'allegato D al D.lgs 105/2015, assicurandone i relativi e conseguenti adempimenti, anche per quanto concerne le procedure semplificate di prevenzione incendi dell'allegato L del citato decreto”*;

VISTA la nota del 15 novembre 2023, protocollo n. MASE/185261, con la quale la Direzione Generale ha trasmesso il parere del Ministero dell'Interno a tutti i partecipanti della Conferenza di servizi;

VISTA la nota del 15 novembre 2023, protocollo n. CIPPC/1670, acquisita in pari data al protocollo n. MASE/185191, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso l'aggiornamento del PIC a seguito delle osservazioni del Gestore;

VISTA la nota del 15 novembre 2023, protocollo n. 35873, acquisita il 16 novembre 2023 al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. MASE/185261, con la quale il Ministero della Salute ha trasmesso il proprio parere favorevole, parte integrante del parere del Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali del 16 novembre 2023, prot. DICA-0033485, *“ritenendo adeguate le prescrizioni riportate nei documenti esaminati”*;

VISTA la nota del 16 novembre 2023, protocollo n. 20803, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. MASE/185831, con la quale la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola ha trasmesso il proprio dissenso, per le motivazioni riportate nel proprio parere allegato al resoconto degli esiti della Conferenza di servizi svoltasi il 16 novembre 2023;

VISTA la nota del 16 novembre 2023, prot. DICA-0033485, acquisita in pari data al protocollo Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. MASE/186265, con la quale il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali esprime parere favorevole *“vincolato alla ottemperanza delle prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni richiamate nel preambolo e nei documenti di riferimento e negli allegati”*;

VISTO il resoconto degli esiti della Conferenza di servizi, trasmesso con nota del 17 novembre 2023 protocollo n. MASE/187260, dal quale emerge, sulla base delle posizioni prevalenti, il parere favorevole al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione della Hydrochem Italia S.r.l., sita nel Comune di Pieve Vergonte (VB), *“alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota CIPPC/1670 del 15/11/2023 e al Piano di Monitoraggio e Controllo reso da ISPRA con nota prot. 57885/2023 del 26/10/2023, che dovrà essere aggiornato, ed in*

conformità con il parere del Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali, parte integrante del verbale”;

VISTA la nota del 17 novembre 2023, protocollo n. 62827/2023, acquisita il 21 novembre 2023 al protocollo n. MASE/188713, con la quale ISPRA ha trasmesso l’aggiornamento del PMC a seguito al parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota CIPPC/1670 del 15/11/2023, come dichiarato in Conferenza di servizi del 16 novembre 2023;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 14-*bis*, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante, all’esito dei lavori della Conferenza di servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza dei servizi, hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell’AIA, di comunicare al Ministero della transizione ecologica nuovi elementi istruttori proponendo l’avvio di un riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell’AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero della transizione ecologica;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

VISTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e) della legge n. 241 del 1990, ha proposto la trasmissione degli atti istruttori ai fini dell’adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 304 del 27 luglio 2021 di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l’esercizio dell’installazione di Hydrochem Italia S.r.l., identificata dal codice fiscale 09921480159, con sede legale in Largo Arturo Toscanini, 1 – 20122 Milano (MI), sita nel Comune di Pieve Vergonte (VB), è aggiornato alle condizioni di cui all’allegato parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota CIPPC/1670 del 15/11/2023 e al piano di monitoraggio e controllo reso da ISPRA con nota prot. 62827/2023 del 17/11/2023, relativi alla “*modifica per ottemperanza prescrizione*” di cui al procedimento ID 123/13166.
2. Il parere istruttorio conclusivo e il piano di monitoraggio e controllo di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente decreto.
3. Restano fermi gli obblighi, le altre prescrizioni e i valori limite non modificati dal presente decreto previsti dall’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 304 del 27 luglio 2021.

Articolo 2

(Limiti di emissione e prescrizioni per l’esercizio)

1. L'esercizio dell'installazione deve avvenire in conformità alle prescrizioni e ai valori limite di emissione prescritti nel parere istruttorio conclusivo nonché nell'integrale rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.
2. Le emissioni e gli scarichi non espressamente citati sono da intendere non compresi nella presente autorizzazione.
3. Ove le disposizioni del presente decreto non riportino espressamente valori limite di emissione per talune sostanze o per taluni punti di emissione, resta ferma l'applicabilità delle Parti Terza e Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, in caso di superamento dei valori limite di emissione puntuali in aria e in acqua indicati negli allegati al suddetto decreto.
4. Sono fatti salvi gli obblighi ricollegabili all'ubicazione dell'installazione all'interno del SIN di Pieve Vergonte istituito con legge 9 dicembre 1998, n. 426, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291, nonché quelli connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale attivato per il sito in questione e, in particolare, quelli relativi alla necessità che gli interventi conseguenti all'autorizzazione richiesta non interferiscano e non impediscano la realizzazione delle attività e degli interventi di bonifica, né siano causa di un incremento della contaminazione accertata.

Articolo 3

(Prescrizioni relative alla prevenzione dei pericoli di incidenti rilevanti)

1. Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le prescrizioni derivanti dai procedimenti conclusi ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, costituiscono parte integrante del presente decreto.

Articolo 4

(Disposizioni finali)

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'installazione.
3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza di riesame rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'installazione.
4. Il presente provvedimento è trasmesso in copia a Hydrochem Italia S.r.l. e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Piemonte, alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, al Comune di Pieve Vergonte (VB) e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute, che potrà chiedere il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.
5. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso *internet* sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale.
6. A norma dell'articolo 29-quattordicesime, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000

a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui all'art. 4, comma 5.

On. Gilberto Pichetto Fratin